

## **Guida pratica sulle principali fasi della procedura espropriativa per l'esecuzione di opere di pubblica utilità.**

### CAP.2: Avvio della procedura espropriativa.

- **DEPOSITO di DOCUMENTAZIONE presso la SEGRETERIA del COMUNE in cui devono essere eseguiti i lavori. COMUNICAZIONE agli INTERESSATI per EVENTUALI OSSERVAZIONI .**

Presso la segreteria del Comune nel cui territorio devono essere eseguiti i lavori va depositata la seguente documentazione:

- la **relazione esplicativa** dell'opera o dell'intervento da realizzare;
- piano particellare di esproprio (mappe catastali con individuate le opere da espropriare + elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali);
- planimetrie dei piani urbanistici vigenti.

▶ Entro 10 giorni dal deposito si deve provvedere a:

— notifica , tramite messo comunale/provinciale, agli espropriandi dell'avvenuto deposito; La legge prevede che la notifica sia effettuata al proprietario individuato dalle risultanze catastali; peraltro, si ritiene opportuno un accertamento presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

- affissione all'albo comunale e **provinciale** dell'avviso dell'avvenuto deposito<sup>1</sup>.

▶ Decorso il termine di **15 giorni** dalla data di affissione, gli interessati possono presentare osservazioni scritte depositandole presso la Segreteria Comunale. Entro i successivi **15 giorni** l'Ente espropriante deve redigere delibera di controdeduzioni.

Successivamente, si dà luogo all' **APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO** dell'opera da realizzare, tenendo conto anche delle osservazioni presentate dagli interessati.

▶ l'Ente espropriante, quindi, provvede alla trasmissione di tutti gli atti al Presidente della Provincia, autorità delegata ai sensi dell'art.1 L.R.2 aprile 1981 n.11.

---

<sup>1</sup> L'art.10, 2°comma, dispone l'inserimento dell'avviso dell'avvenuto deposito nel Foglio degli annunci legali della Provincia; analogamente altre disposizioni della legge in esame prevedono il ricorso a tale forma di pubblicità di atti della procedura espropriativa. A decorrere dal 9 marzo 2001, però, i F.A.L. delle province sono stati aboliti ai sensi dell'art. 31, 1°comma, L. 24 novembre 2000. In merito, la Scrivente Amministrazione, **in attesa di un intervento legislativo o regolamentare della Regione**, ritiene opportuna la sostituzione della pubblicazione sul F.A.L. con la pubblicazione all'Albo pretorio ( Cfr. Circolare del 26.02.2001 prot. n°13875).